

Convegno 29 Novembre 2021

IL CODICE ROSSO: CHE COS'È, COSA HA CAMBIATO? EFFETTI E MODALITÀ OPERATIVE

Lisa Bergamasco sostituto procuratore, Gruppo Fasce Deboli, Procura della Repubblica di Torino

Il Codice Rosso (L. 69/2019) ha introdotto una serie di modifiche molto significative per il lavoro della Magistratura sia nel Codice Penale e quindi rispetto alle fattispecie di reato, sia nel codice di procedura penale dunque nelle modalità con cui vengono gestite la fase di indagine e quella processuale.

Partendo dal codice penale si evidenzia come la Legge ha introdotto alcune ipotesi di reato precedentemente non previste

- Art. 588 bis Matrimonio su costrizione o induzione
- Art. 612 ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ossia il c.d. “revenge porn”
- Art. 583 quinquies Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- Art. 387 bis Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La norma ha anche aggravato delle fattispecie di reato già esistenti, in particolare in relazione ai reati di maltrattamento, stalking, violenza sessuale e, violenza sessuale di gruppo; inoltre ha ampliato i termini per la querela rispetto al reato di violenza sessuale portandolo a 12 mesi ed infine ha introdotto la punibilità d'ufficio per i reati sessuali con minorenni

Rispetto all'ambito procedurale la Legge ha modificato sia le norme relative alla trasmissione della notizia di reato sia l'azione della Procura in seguito alla comunicazione; il legislatore ha inoltre agito sull'esecuzione materiale della pena modificando l'art 655 del codice di procedura penale. Inserendo al comma 9, fra i reati ostativi, l'ipotesi aggravata del maltrattamento commesso in presenza di minori o commesso in danno di persona in stato di gravidanza o di persona affetta da invalidità o/e le ipotesi aggravate dello stalking; ciò comporta l'impossibilità per il condannato per una di queste fattispecie di sospendere l'esecuzione della pena ed accedere alle misure alternative alla detenzione quindi in fase esecutiva anche per pene inferiori ai 3 anni si prevede la carcerazione.

Come già sottolineato fra le novità più significative introdotte dalla Legge c'è la modifica dell'art. 347, terzo comma che impone alle forze dell'ordine di trasmettere immediatamente le notizie di reato di cui vengono a conoscenza in relazione ai reati di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking, revenge porn e lesioni aggravate da sfregio permanente.

L'espressione “immediatamente” sostituisce la precedente dicitura “senza ritardo”, che rimane in vigore per gli altri reati, che permette di svolgere eventuali approfondimenti ed aggiornamenti prima di trasmettere la notizia. La previsione è legata ai tempi dettati alla Procura per l'audizione della persona offesa o del denunciante, per i reati precedentemente citati infatti è necessario svolgere tale colloquio entro 3 giorni svolgendo le indagini senza ritardo.

La contrazione dei tempi procedurali deriva dalla scelta di assicurare alle vittime una tutela quanto più anticipata e rapida possibile; il legislatore ha infatti considerato che quando la notizia arriva in Procura i reati in esame sono già stati commessi, spesso in maniera grave ed abituale (come previsto per i reati di stalking e maltrattamenti) e quindi la vittima li subisce da lungo tempo.

Ovviamente affinché le modifiche previste dalla norma siano efficaci è necessario un continuo lavoro di formazione ed informazione per gli operatori che entrano in contatto con le vittime e gli autori di tali reati, a ciò è indispensabile unire attività di cambiamento culturale finalizzate alla prevenzione; le statistiche evidenziano che la repressione non è sufficiente, i numeri relativi a questi

reati sono infatti altissimi nonostante l'inasprimento delle pene e l'introduzione delle norme del codice rosso.

Dopo due anni dalla sua introduzione è possibile affermare che il codice rosso presenta sia pregi che difetti; evidenti meriti sono l'accelerazione dell'iter giudiziario il tentativo di uniformare le prassi operative sul territorio e nelle diverse Procure. Proprio come contraltare a quest'ultima previsione è possibile individuare un difetto della norma; infatti l'utilizzo dello stesso termine "codice rosso", seppur non inserito tecnicamente nel lessico giudiziario ma ormai di uso comune, rimanda all'idea di trattare in maniera uguale tutte le vicende legate a questi reati. Per riprendere la metafora ospedaliera da cui il termine è mutuato, corrisponderebbe a dare un codice rosso a tutti i pazienti che entrano in pronto soccorso; ciò può avere degli obiettivi svantaggi anche solo legati alle risorse materiali ed umane necessarie.

Nella pratica a Torino tutte le notizie relative a questa tipologia di reato vengono esaminate dal Procuratore aggiunto, coordinatore del gruppo fasce deboli, che iscrive i fascicoli e li invia ad una micro sezione di Polizia Giudiziaria specializzata, solo in seguito il fascicolo arriva al Pubblico Ministero assegnatario. In considerazione degli alti numeri e delle tempistiche prescritte dalla norma ciò richiede uno impegno organizzativo e di risorse enorme, non sempre giustificato ed utile. Per tale motivo la norma ha introdotto una clausola di riserva indicando che il termine dei 3 giorni per l'audizione può non essere rispettato qualora sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini nell'interesse della persona offesa. La clausola ha consentito di organizzare il lavoro della sezione individuando delle categorie di situazioni in cui sentire la persona offesa nei tre giorni non solo non sarebbe utile ma anzi risulterebbe dannoso. Se ad esempio la persona offesa è un minore sono necessarie delle modalità di audizioni specifiche che richiedono tempi maggiori; ci sono situazioni in cui la vittima vive ancora insieme all'autore ed una convocazione potrebbe esporla ad un ulteriore rischio, in altri casi ancora in cui la vittima si è già allontanata e necessita di un periodo di assestamento, sentirla nell'immediato non risponderebbe alle esigenze di protezione perché già in una condizione di sicurezza rispetto cui deve trovare una forma di adattamento. Si rilevano infine situazioni in cui la persona offesa è già stata ascoltata in maniera approfondita e, secondo quanto prescritto dai trattati internazionali che richiedono di limitare al massimo la ripetizione delle audizioni delle persone offese, non risulta necessaria un'ulteriore convocazione.

Come indicato precedentemente la Legge ha introdotto nel codice penale l'art. 387 bis che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un'ipotesi di reato in relazione alla violazione di una misura cautelare non detentiva, l'articolo indica infatti come fattispecie di reato la violazione delle misure cautelari che impongono all'autore di allontanarsi dalla casa familiare ed a non avvicinarsi alla vittima. Quest'anno c'è stato uno sviluppo normativo attraverso la Legge 134/2021 che ha introdotto per questa fattispecie l'arresto obbligatorio in flagranza. Sebbene l'intento del legislatore venga letto come un'ulteriore ampliamento della tutela della vittima si è verificato un difetto di coordinamento normativo che in tali situazioni non permette di applicare alcuna misura cautelare ulteriore; all'arresto dunque non consegue la previsione di una nuova misura cautelare correlata alla violazione ma il solo aggravamento della misura già in essere.

Infine un elemento importante della Legge 69/2019 su cui occorre soffermarsi sono le modifiche apportate all'art. 165 c.p. attraverso l'introduzione del 5° comma che introduce la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero; ciò significa che il condannato a pene inferiori ai 2 anni può godere della sospensione condizionale della stessa solamente se accetta di partecipare ai suddetti percorsi.

Nonostante siano passati due anni dall'introduzione di queste previsioni il sistema necessita di tempo per adattarsi e quindi ci sono ancora incertezze operative rispetto a questa norma, tuttavia è importante sottolineare che non è previsto alcuno sconto di pena per l'autore di reato. Il Giudice quindi, utilizzando una serie di indicatori, pone in essere una valutazione prognostica e fallibile

rafforzata da questa disposizione; la valutazione sul rischio di una recidiva viene infatti rafforzata attraverso la partecipazione ai percorsi di recupero, necessari per l'accesso alla sospensione condizionale ma volontari perché disposti su richiesta dell'indagato e mai su iniziativa del Giudice. Rispetto all'effettiva partecipazione viene effettuato sia un accertamento preventivo, che richiede all'indagato la produzione di documentazione relativa al percorso che intende intraprendere, sia un controllo successivo; in sentenza viene infatti fissato un termine e si chiede di comunicare l'esito del percorso, in caso di verifica negativa il beneficio viene revocato comportando la carcerazione del condannato.

In conclusione è necessario ricordare come un problema relativo all'attuazione delle previsioni finora descritte è la clausola di invarianza finanziaria, ossia la previsione che da tutti questi interventi non devono derivare nuovi oneri per lo stato.